I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2677/75 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1975

recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3254/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi, ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente l'obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione le importazioni di idrocarburi [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3254/74 del Consiglio, del 17 novembre 1974, ha esteso questo obbligo alle importazioni di prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune [2], secondo le modalità stabilite nel suo allegato e alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1055/72 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/73 della Commissione, del 16 marzo 1973 [3], reca modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72 stabilendo un modello da seguire per le comunicazioni previste all'articolo 1 di detto regolamento ;

considerando che per semplificare il sistema di informazione ed ottenere dati comparabili, risulta necessario uniformare le comunicazioni che debbono essere trasmesse dagli Stati membri e dalle imprese mediante i moduli previsti per la presentazione e il tenore di dette comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le comunicazioni previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1055/72, modificato dal regolamento n. 3254/74, per quanto riguarda i prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune debbono essere effettuate conformemente al modello riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1975.

Per la Commissione
H. SIMONET
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 120 del 25. 5. 1972, pag. 3.
(2) GU n. L 349 del 28. 12. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 113 del 28. 4. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

IMPORTAZIONI

Nome e sede della persona o dell'impresa:	**PRODOTTI PETROLIFERI (a)** Importazioni effettuate durante il semestre civile precedente alla dichiarazione Qualità e denominazione del prodotto petrolifero secondo la tariffa doganale comune (b)	Stato membro: **PP 1** Periodo:

1	2	3	4	5	6	7	8
Paese in cui il prodotto petrolifero importato è stato raffinato	Tenore di zolfo (% in peso)	Quantità (1 000 t)	Per tutte le importazioni effettuate in base a contratti di fornitura di durata superiore ad un anno				Osservazioni
			Nome e sede dei contraenti	Durata del contratto	Scadenza	Quantità per paese in cui il prodotto petrolifero è stato raffinato	

Osservazioni per PP 1 — IMPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere :

a) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri

b) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

---

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi, ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune

---

Soltanto per le imprese le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 tonnellate annue di prodotti petroliferi.

Ai sensi del presente regolamento, per importazioni si intendono tutti i prodotti petroliferi contemplati che entrano nel territorio della Comunità per fini differenti dal transito e dal traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare soltanto le importazioni di prodotti petroliferi a loro destinati, ad esclusione quindi dei prodotti petroliferi in transito verso altri Stati membri.

a) Per « prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune » si intendono i prodotti cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della tariffa doganale comune.

b) Per « qualità e denominazione secondo la tariffa doganale comune » si intende la classificazione del prodotto petrolifero in una delle seguenti voci :
   — 27.10 A Oli leggeri
   — 27.10 B Oli medi
   — 27.10 C I Oli pesanti : gasolio
   — 27.10 C II Oli pesanti : olio combustibile.

La comunicazione deve essere effettuata usando un modulo per prodotto petrolifero classificato secondo le voci sopraccitate.

TERMINI :

1. Trasmissione delle comunicazioni delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 15 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.

2. Trasmissione delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione : al più tardi il 30 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 31 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).

IMPORTAZIONI

Nome e sede della persona o dell'impresa:	**PRODOTTI PETROLIFERI (a)** Importazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione Qualità e denominazione del prodotto petrolifero secondo la tariffa doganale comune (b)	Stato membro: **PP 2a** Periodo:

1	2	3	4	5	6	7	8
Paese in cui è stato o sarà raffinato il prodotto petrolifero da importare	Tenore di zolfo (% in peso)	Quantità (1 000 t)	Per tutte le importazioni da effettuare in base a contratti di fornitura di durata superiore ad un anno				Osservazioni
			Nome e sede dei contraenti	Durata del contratto	Scadenza	Quantità per paese in cui è stato raffinato il prodotto petrolifero	

Osservazioni per PP 2a — IMPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere da parte delle imprese alle amministrazioni competenti degli Stati membri o, quando si applica l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

---

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi, ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune

---

Soltanto per le imprese le cui importazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di prodotti petroliferi.

Ai sensi del presente regolamento, per importazioni si intendono tutti i prodotti petroliferi contemplati che entrino nel territorio doganale della Comunità per fini differenti dal transito e dal traffico di perfezionamento attivo a destinazione dei paesi terzi.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare soltanto le importazioni di prodotti petroliferi a loro destinati, ad esclusione quindi dei prodotti petroliferi in transito verso altri Stati membri.

a) Per « prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune » si intendono i prodotti cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della tariffa doganale comune.

b) Per « qualità e denominazione secondo la tariffa doganale comune » si intende la classificazione del prodotto petrolifero in una delle seguenti voci :

   — 27.10 A Oli leggeri

   — 27.10 B Oli medi

   — 27.10 C I Oli pesanti : gasolio

   — 27.10 C II Oli pesanti : olio combustibile.

La comunicazione deve essere effettuata usando un modulo per prodotto petrolifero classificato secondo le voci sopraccitate.

TERMINI :

Comunicare prima del 15 dicembre di ogni anno le importazioni previste per l'anno successivo.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).

IMPORTAZIONI

PRODOTTI PETROLIFERI (a)
Importazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione
Qualità e denominazione del prodotto petrolifero secondo la tariffa doganale comune (b)

Stato membro:	**PP** 2b
Periodo:	

1	2	3	4	5
Paese in cui sarà raffinato il prodotto petrolifero da importare	Tenore di zolfo (% in peso)	Quantità (1 000 t)	Approvvigionamenti effettuati in base a contratti di durata superiore ad un anno (in %)	Osservazioni

Osservazioni per PP 2b — IMPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

---

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi, ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune

---

Soltanto per le imprese le cui importazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di prodotti petroliferi.

Ai sensi del presente regolamento, per importazioni si intendono tutti i prodotti petroliferi contemplati che entrano nel territorio doganale delle Comunità per fini differenti dal transito e dal traffico di perfezionamento attivo a destinazione dei paesi terzi.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare soltanto le importazioni di prodotti petroliferi a loro destinati, ad esclusione quindi dei prodotti petroliferi in transito verso gli Stati membri.

a) Per « prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune » si intendono i prodotti cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della tariffa doganale comune.

b) Per « qualità e denominazione secondo la tariffa doganale comune » si intende la classificazione del prodotto petrolifero in una delle seguenti voci :
   — 27.10 A Oli leggeri
   — 27.10 B Oli medi
   — 27.10 C I Oli pesanti : gasolio
   — 27.10 C II Oli pesanti : olio combustibile.

La comunicazione deve essere effettuata usando un modulo per prodotto petrolifero classificato secondo le voci sopraccitate.

TERMINI :

Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).
